

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal comitato ristretto e adottato dalla Commissione</i> ) .....	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, in merito al fermo biologico della pesca per il 2009 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	42
ERRATA CORRIGE .....	42

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 30 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

#### **La seduta comincia alle 13.40.**

**Disciplina per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.**

**C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 settembre 2009 la Commissione ha deliberato la nomina di un Comitato ristretto, incaricato della formulazione di testo da sottoporre alla Commissione.

Ricorda altresì che si è successivamente svolto un ciclo di audizioni informali, nel corso del quale sono stati ascoltati i rappresentanti delle organizzazioni professionali e cooperative agricole e delle organizzazioni delle industrie del settore, nonché alcuni singoli operatori di particolare qualificazione ed esperti della materia.

Il Comitato ristretto ha quindi avviato i suoi lavori, che si sono conclusi nella riunione di ieri, con l'elaborazione di un testo unificato, frutto dell'attiva partecipazione di tutti i componenti (*v. allegato*).

Sottolinea quindi che, come emerso chiaramente dall'andamento dei lavori del Comitato ristretto, sul testo unificato vi sono condizioni di consenso talmente ampio da rendere possibili sin dalla seduta odierna l'adozione del medesimo testo da parte della Commissione, con la rinuncia alla presentazione di emendamenti, e l'avvio delle procedure per il trasferimento alla sede legislativa. Propone quindi di procedere in tale direzione.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del regolamento, ai fini della trasmissione alla Presidenza della Camera della richiesta di trasferimento in sede legislativa. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

**COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**

*Giovedì 30 luglio 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Comunicazioni del Sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Antonio Buonfiglio, in merito al fermo biologico della pesca per il 2009.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO riferisce sull'argomento in titolo.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Luciano AGOSTINI (PD), Sandro BRANDOLINI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Monica FAENZI (PdL), Giovanni DIMA (PdL) e Paolo RUSSO, *presidente*.

Il sottosegretario Antonio BUONFIGLIO replica ai deputati intervenuti.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 29 luglio 2009 a pagina 196, nella seconda colonna, quarantesima riga, le parole: « C. 1810 Catanoso e C. 2021 Dima » si intendono sostituite dalle seguenti: « C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza ».

## ALLEGATO

**Disposizioni per la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (C. 975 Brandolini, C. 2513 Rainieri).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E  
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

*(Oggetto).*

1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma destinati all'alimentazione umana, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 2.

*(Definizione).*

1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli freschi, confezionati, pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

## ART. 3.

*(Procedure di commercializzazione).*

1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita

l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

3. Qualora i prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui al comma 2 siano distribuiti al consumatore nella ristorazione scolastica, le produzioni vegetali utilizzate devono provenire prevalentemente dal territorio nazionale ed essere preferibilmente garantite nella tracciabilità.

## ART. 4.

*(Disposizioni di attuazione).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.